

# Sistema collettivo per la gestione dei RAEE di nuclei domestici e di utenti professionali

## Regolamento (05.12.2014)

<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>2</b>
<i>OGGETTO</i> .....	2
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>2</b>
<i>CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAEE</i> .....	2
<b>ARTICOLO 2 BIS</b> .....	<b>2</b>
<i>CATEGORIE MERCEOLOGICHE RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI (P&amp;A)</i> .....	2
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>2</b>
<i>AMMISSIONE DEI CONSORZIATI</i> .....	2
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>3</b>
<i>QUOTA DI ADESIONE</i> .....	3
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>4</b>
<i>QUOTA ANNUALE</i> .....	4
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>4</b>
<i>CONTRIBUTO PER IL TRATTAMENTO</i> .....	4
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>5</b>
<i>GARANZIE</i> .....	5
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>5</b>
<i>NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i> .....	5
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>6</b>
<i>DIRETTORE GENERALE</i> .....	6
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>6</b>
<i>SANZIONI</i> .....	6
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>7</b>
<i>LIBRI CONSORTILI</i> .....	7
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>7</b>
<i>MARCHIO E DOMINIO WEB CONSORTILE</i> .....	7

## **Articolo 1**

### Oggetto

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dello Statuto del “**Consorzio ecoR'it**”, d'ora innanzi denominato “ecoR'it”, il funzionamento interno di ecoR'it.

Il Regolamento è vincolante per tutti i consorziati.

Ai fini del presente Regolamento trovano applicazione e hanno il medesimo significato le definizioni contenute nell'art. 3 dello Statuto di ecoR'it.

## **Articolo 2**

### Categorie Merceologiche RAEE

Ai fini degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto sono prese in considerazione le AEE di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. n. 49/2014 incluse le sottocategorie oggetto di eventuali revisioni della direttiva 2012/19/UE nelle more del recepimento italiano.

## **Articolo 2 bis**

### Categorie Merceologiche rifiuti di pile e accumulatori (P&A)

Ai fini degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto, sono prese in considerazione le pile ed accumulatori appartenenti alle seguenti Categorie Merceologiche, così come riportate nell'Allegato III Tabella 1 al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e s.m.i, includendo le sottocategorie oggetto di eventuali revisioni della direttiva 66/2006/CE nelle more del recepimento italiano:

- 1. Pile e accumulatori portatili**
  - **Pila zinco carbone**
  - **Pila zinco cloruro**
  - **Pila alcalina**
  - **Pila al litio**
  - **Pila zinco aria**
  - **Pila zinco argento**
  - **Accumulatori al piombo**
  - **Accumulatori nichel cadmio**
  - **Accumulatori nichel idruri metallici**
  - **Accumulatori al litio**
  - **Altro**
- 2. Accumulatori industriali**
  - **Piombo**
  - **Nichel cadmio**
  - **Altro**
- 3. Accumulatori veicoli**
  - **Piombo**
  - **Nichel cadmio**
  - **Altro**

## **Articolo 3**

### Ammissione dei consorziati

Un'impresa che intende aderire al Consorzio deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata dai documenti indicati nell'art. 6 dello Statuto.

La domanda di adesione va indirizzata al Presidente del Consorzio, completa dell'allegato al presente Regolamento, sottoscritto dal candidato Consorziato.

Le domande di adesione sono presentate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei requisiti di ammissione e della documentazione richiesta, approva le domande e ratifica la richiesta relativa agli importi della quota di adesione e della quota annuale.

L'avvenuta accettazione della domanda, con l'indicazione delle quote di competenza, viene comunicata per iscritto all'impresa entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione; il perfezionamento dell'iscrizione avviene con valenza retroattiva all'atto di completamento della domanda con il pagamento della quota di adesione e della quota annuale.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere integrazioni e chiarimenti sulle domande e sulla documentazione allegata alle stesse, fissando un termine perentorio, decorso il quale la domanda si intende respinta.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, viene data comunicazione all'impresa entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione che respinge la domanda non è reclamabile.

#### **Articolo 4**

##### Quota di Adesione

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ciascun consorziato è tenuto a versare una quota una tantum all'atto dell'adesione al Consorzio.

Per i consorziati titolari di voti privilegiati la quota una tantum è calcolata in base alla fascia di fatturato dichiarata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ed è indifferenziata rispetto alle categorie merceologiche di appartenenza:

€ 35.000,00	per fatturato oltre	€ 500 milioni;	
€ 23.000,00	per fatturato oltre	€ 300 milioni,	fino a € 500 milioni;
€ 15.000,00	per fatturato oltre	€ 200 milioni,	fino a € 300 milioni;
€ 8.000,00	per fatturato oltre	€ 100 milioni,	fino a € 200 milioni;
€ 5.000,00	per fatturato oltre	€ 50 milioni,	fino a € 100 milioni;
€ 3.000,00	per fatturato oltre	€ 10 milioni,	fino a € 50 milioni;
€ 1.500,00	per fatturato oltre	€ 5 milioni,	fino a € 10 milioni;
€ 1.250,00	per fatturato fino a	€ 5 milioni.	

Nei casi in cui un produttore aderisca al Consorzio per più di una Categoria, il contributo di adesione sarà calcolato in base alla somma dei fatturati della vendita delle AEE e delle pile e accumulatori per le Categorie per le quali aderisce al Consorzio.

Nel caso in cui un produttore aderisca al Consorzio esclusivamente per una o più categorie di pile e accumulatori, sono previsti i seguenti importi una tantum in base alla fascia di fatturato dichiarata:

€ 950,00	per fatturato da	€ 2 milioni,	fino a € 5 milioni;
€ 700,00	per fatturato da	€ 1 milione,	fino a € 2 milioni;
€ 425,00	per fatturato da	€ 500 mila	fino a € 1 milione;
€ 250,00	per fatturato fino a	€ 500 mila.	

Ai fini del presente articolo, la fascia di fatturato sarà determinata sulla base del fatturato generato dalla vendita sul mercato italiano (attraverso tutti i canali) delle AEE e/o delle pile e accumulatori appartenenti alle categorie merceologiche per le quali il Consorziato è produttore ai sensi del D. Lgs. n.49/2014 e del D.Lgs. 188/2008 e ss.mm.ii. ed aderisce al Consorzio.

Il predetto fatturato deve essere indicato al netto di IVA, e riferito all'anno solare precedente la domanda di adesione. Se il dato non è disponibile, il fatturato deve essere riferito ad una stima dell'anno corrente.

Per i Consorziati Convenzionati la quota una tantum è pari ad Euro 500 (cinquecento) ed è indifferenziata rispetto alle categorie merceologiche di appartenenza.

Le quote di adesione sono decise anno per anno dalla Assemblea ordinaria.

## **Articolo 5**

### Quota annuale

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina per ciascun singolo esercizio la quota annuale a carico dei consorziati.

L'Assemblea, nel determinare l'importo della quota annuale, è tenuta ad utilizzare un criterio di calcolo che sia anche proporzionale all'ammontare dei contributi per il trattamento versati nell'anno solare precedente, ai sensi dell'art. 14 e 14 bis dello Statuto, da ciascuna azienda consorziata, e della categoria di appartenenza dei consorziati, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

## **Articolo 6**

### Contributo per il trattamento

I Consorziati sono tenuti, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis dello Statuto al versamento del contributo di trattamento dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori per ciascuna categoria merceologica di appartenenza e per la quale sono iscritti al Consorzio.

Il contributo di trattamento dei RAEE è differenziato oltre che per la categoria merceologica anche per l'origine (nuclei domestici/utenti professionali) dei RAEE e per la categoria di appartenenza dei consorziati, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. Il contributo è proposto ogni anno dal Consiglio di Amministrazione anche in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n.49/2014 e s.m.i. circa modalità di imputazione dei costi di gestione dei RAEE e decorrenze, nonché in funzione delle regole operative adottate dal Centro di Coordinamento RAEE.

In particolare si specifica che il consorziato, ancorché receduto o escluso ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto ecoR'it, rimane obbligato al versamento del contributo per la gestione dei RAEE domestici fino al giorno in cui ha inizio l'anno operativo immediatamente successivo, intendendosi con anno operativo il periodo in cui i costi di finanziamento del sistema RAEE vengono distribuiti tra i soggetti individuati come produttori di AEE domestiche ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014 sulla base della dichiarazione di immesso sul mercato riferita ad un dato anno solare.

Al contributo richiesto ai sensi del paragrafo precedente deve sommarsi la quota parte relativa ai costi indiretti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, relativi alle attività di gestione prestate al Consorzio receduto o escluso fino al termine dell'anno operativo immediatamente successivo.

L'importo totale verrà richiesto al consorziato receduto o escluso in un'unica soluzione alla data di decorrenza del recesso o dell'esclusione.

Il contributo di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori è differenziato oltre che per la categoria merceologica anche per l'origine (pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori

industriali e pile e accumulatori per veicoli) dei rifiuti di pile e accumulatori e per la categoria di appartenenza consorziati, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. Il contributo è aggiornato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione anche in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n.188/2008 e s.m.i. suoi aggiornamenti circa modalità di imputazione dei costi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e decorrenze, nonché in funzione delle regole operative adottate dal Centro di Coordinamento pile e accumulatori.

In particolare si specifica che il consorziato, ancorché receduto o escluso ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto ecoR'it, rimane obbligato al versamento del contributo per la gestione dei rifiuti di Pile e accumulatori (P&A) fino al giorno in cui ha inizio l'anno operativo immediatamente successivo, intendendosi con anno operativo il periodo in cui i costi di finanziamento del sistema P&A vengono distribuiti tra i soggetti individuati come produttori di P&A ai sensi del D.Lgs 188/2008 e s.m.i. sulla base della dichiarazione di immesso sul mercato riferita ad un dato anno solare.

Al contributo richiesto ai sensi del paragrafo precedente deve sommarsi la quota parte relativa ai costi indiretti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, relativi alle attività di gestione prestate al consorziato receduto o escluso fino al termine dell'anno operativo immediatamente successivo.

L'importo totale verrà richiesto al consorziato receduto o escluso in un'unica soluzione alla data di decorrenza del recesso o dell'esclusione.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di determinare differenti modalità e tempistiche di riscossione unitamente al contributo.

## **Articolo 7**

### **Garanzie**

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 29 dello Statuto e dall'art.10 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, in caso di reiterati ritardi nel pagamento degli importi dovuti al Consorzio da parte del Consorziato, potrà richiedere al medesimo il rilascio di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, per un importo congruo rispetto alla stima dei contributi dovuti dal Consorziato nell'esercizio in corso.

In tal caso, il Consorziato sarà tenuto a prestare detta garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

## **Articolo 8**

### **Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi degli artt. 17 e 19 dello Statuto, l'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di una lista.

Ciascun consorziato titolare di diritto di voto privilegiato può proporre la propria candidatura e chiedere l'inclusione nella lista di un suo rappresentante per il Consiglio di Amministrazione entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature.

I consorziati convenzionati hanno diritto ad avere un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Saranno eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti tra i consorziati titolari di diritto di voto privilegiato fino alla concorrenza del numero massimo di Consiglieri da eleggere. Nel caso di parità di voti sarà eletto il candidato presentato dal Consorziato che ha corrisposto la quota di adesione più elevata; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Sarà eletto il candidato rappresentante della categoria dei consorziati Convenzionati che avrà tra questi raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti si procederà a sorteggio.

Il Presidente del Consorzio comunica, unitamente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina degli Amministratori, il termine per la presentazione delle candidature; tale termine non può essere inferiore a 10 giorni prima del giorno in cui è convocata l'Assemblea.

## **Articolo 9**

### Direttore Generale

Al Direttore Generale saranno conferiti i seguenti poteri minimi, attinenti l'ordinaria Amministrazione del Consorzio da esercitarsi con firma singola:

1. rappresentare il Consorzio e compiere presso le pubbliche amministrazioni, le aziende di stato, gli enti e gli uffici pubblici e privati, tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni;
2. rappresentare il Consorzio nella partecipazione a gare, appalti e trattative private, e presentare offerte a pubblici incanti e licitazioni private, anche se indetti dalla Pubblica Amministrazione ed adempiere a tutte le formalità relative, ivi comprese quelle successive all'eventuale aggiudicazione, il tutto con facoltà di impegnare il Consorzio con il limite massimo, per ciascuna operazione, che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
3. provvedere alla gestione ordinaria ed alla gestione del personale del Consorzio, nei limiti delle deleghe a lui conferite dal Consiglio di Amministrazione;
4. stipulare, accettare, modificare e risolvere contratti con fornitori di servizi di trattamento di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori per i volumi e la durata che saranno definiti per ciascun contratto dal Consiglio di Amministrazione;
5. stipulare, accettare, modificare e risolvere contratti diversi dai contratti di cui al punto 4 con soggetti terzi, purché rientranti nell'ambito delle funzioni di competenza, con il limite di importo per ciascun contratto che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
6. firmare la corrispondenza e gli altri atti relativi all'ordinaria Amministrazione del Consorzio nell'ambito delle funzioni di competenza.
7. dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
8. adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
9. vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvedere alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

## **Articolo 10**

### Sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 vigilano sul corretto adempimento degli organi consortili.

In caso di inosservanza da parte del Consorziato degli obblighi previsti dall'art. 7 dello Statuto, il Consorzio invita il Consorziato ad adempiere entro un congruo termine.

Qualora l'inosservanza degli obblighi consortili si protragga oltre il termine dell'invito ad adempiere, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata presentazione o ricostituzione delle garanzie richieste dal Consorzio ai sensi dello Statuto e del Regolamento entro il termine deliberato dal Consiglio di Amministrazione, questo ultimo applicherà al Consorziato una penale pari allo 0,25% dell'importo della garanzia richiesta;

- b) In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ed informazione del Consorziato verso il Consorzio previsti dall'art.7, lettere c. ed e., il Consorzio diffida il Consorziato ad adempiere dando un termine di 30 giorni. Il mancato rispetto del predetto termine determina l'applicazione di una penale pari al 10% della quota di adesione del Consorziato.

Qualora al Consorziato siano contestate le infrazioni elencate alle precedenti lettere a) e b) per più di 3 (tre) volte, anche non consecutive, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della gravità della reiterazione, delibera l'esclusione del Consorziato dal Consorzio ai sensi e con le forme dell'art. 9 dello Statuto.

## **Articolo 11**

### Libri Consortili

Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

- a. il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale di ciascun Consorziato, la data di adesione al Consorzio, la quota di adesione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla conservazione dei libri provvede il Direttore Generale del Consorzio o altra persona a ciò delegata dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun consorziato ha diritto di consultare i libri Consortili.

## **Articolo 12**

### Marchio e dominio web Consortile

Il Consorzio è l'esclusivo titolare del marchio consortile e del "dominio" web correlato (.it; .com;.net; .org)

I consorziati hanno diritto ad utilizzare il marchio consortile esclusivamente con le modalità previste dall'apposito Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.